32975/22

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIVILE P.A.

Riparazione per ingiusta detenzione - Inammissibilità del ricorso.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giacomo TRAVAGLINO - Presidente - **R.G.N. 18572/2019**

Dott. Enrico SCODITTI - Consigliere - Cron. 32975

Dott. Giuseppe CRICENTI - Consigliere - Rep.

Dott. Anna MOSCARINI Consigliere - Ud. 15/6/2022

Adunanza camerale

Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18572-2019 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'Avvocato (omissis) (omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato (omissis) (omissis);

- ricorrente -

contro

CASA CIRCONDARIALE (omissis), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimati -

2022 1230

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 15/06/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione del decreto n. 2724/18, del 28 novembre 2018, del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato la domanda dallo stesso proposta per conseguire il risarcimento del danno da "inumana detenzione", stimato nella misura di € 4.760,00.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di essere stato detenuto, presso la casa circondariale (omissis) (omissis), in evidente violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, a causa dell'inosservanza, da parte dell'amministrazione penitenziaria, delle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354 e del relativo regolamento di cui al D.M. 30 giugno 2000, n. 230.

Per tale ragione egli conveniva in giudizio – inizialmente innanzi al Tribunale di Cosenza, salvo poi riassumere la controversia innanzi a quello di Catanzaro, dopo che il primo ebbe a dichiarare la propria incompetenza – il Ministero della Giustizia e la Casa circondariale di (omissis), per conseguire il risarcimento del danno.

Autorizzata l'acquisizione, presso la Casa circondariale, di una relazione dettagliata relativa alle condizioni carcerarie dello (omissis), il giudice adito non dava corso, invece, ai mezzi istruttori dallo stesso richiesti.

L'esito del giudizio consisteva nel rigetto della domanda, motivata sulla base della documentazione prodotta dal Ministero, nella quale si asseriva sia che la superficie a disposizione dello (omissis) non era mai stata inferiore a 3 mq. (e

che i servizi igienici garantivano la riservatezza e l'uso di acqua calda e fredda), ed inoltre che il detenuto poteva partecipare giornalmente ad attività lavorative e di istruzione, per concludere come tali circostanze non risultassero contraddette da elementi probatori forniti dallo stesso interessato.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione lo (omissis), sulla base di due motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia – in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", segnatamente quelle di cui alla legge n. 354 del 1975.

Rammenta il ricorrente come l'art. 35-*ter* della legge testé citata preveda rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU, in relazione all'ipotesi di restrizione carceraria in condizioni di sovraffollamento, identificata dalla Corte di Strasburgo ogni qual volta lo spazio a disposizione di ciascun detenuto risulti inferiore o eguale a tre metri quadrati (sono citate diverse pronunce e, tra le altre, Corte EDU, sent. 20 ottobre 2016, *Muršić vs. Croazia*, sent. 8 gennaio 2013, *Torreggiani vs. Italia*, nonché sent. 10 gennaio 2012, *Ananyev e altri vs. Russia*).

In particolare, nella pronuncia da ultimo citata si sarebbe chiarito che, per potersi dire rispettato il divieto – sancito dall'art. 3 della Convenzione – di condizioni carcerarie inumane e degradanti, è necessario che ogni detenuto abbia, in cella, almeno tre metri di superficie calpestabile (detratto il mobilio fisso, ivi compresi letto, armadio e ingombri), superficie lungo la quale potersi muovere liberamente tra gli arredi (in senso analogo, rammenta il ricorrente, risulta essersi pronunciata anche Cass. Sez. 1 Pen., sent. 13 dicembre 2016, n. 52816).

3.2. Il secondo motivo denuncia – in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Assume il ricorrente che il provvedimento impugnato risulta non conforme ai dettami legislativi e alle pronunce in materia di violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Ribadisce, infatti, lo (omissis) di aver delineato quale fosse il suo stato detentivo all'interno della casa circondariale cosentina, ed in particolare di essere stato ristretto in una cella di appena venti metri quadri, condivisa con altri cinque detenuti, sicché la superficie per persona era inferiore a tre metri quadri. A causa di tali limitate dimensioni i detenuti dormivano su dei letti a castello, disposti su tre livelli, con il posto letto più alto distante dal soffitto meno di cinquanta centimetri. Deduceva, inoltre, l'allora attore che il bagno non era riscaldato né fornito di acqua calda, e, altresì, che la cucina misurava meno di due metri quadri. Infine, tutte le pareti della cella erano integralmente rivestite di muffa, rendendo l'ambiente, oltre che freddo e umido, anche malsano.

A sostegno di quanto affermato, l'odierno ricorrente richiedeva l'ammissione della prova per testi, nonché l'autorizzazione all'acquisizione dei verbali redatti dai competenti uffici Asl, relativi alle condizioni di detenzione.

Tali considerazioni, si duole lo (omissis), sono state del tutto disattese nel corso del procedimento, atteso che l'organo giudicante ha motivato il proprio decreto esclusivamente sulla base delle argomentazioni di parte convenuta.

Evidenzia, sul punto, il ricorrente che, a qualunque ricostruzione si acceda della presente fattispecie (ovvero, come integrante un'ipotesi di responsabilità aquiliana, piuttosto,

invece, che contrattuale da "contatto sociale"), il principio dell'onere della prova andava correlato con quello di non contestazione; di talché, in caso di specifica allegazione, da parte dell'ex detenuto, di fatti idonei a comprovare la violazione dell'art. 3 Convenzione EDU, gli stessi avrebbero dovuto ritenersi provati in difetto di contestazione dell'amministrazione.

Nel motivare la propria decisione, pertanto, il giudice avrebbe dovuto prescindere da eventuali valutazioni contenute nella relazione della stessa amministrazione, giacché proveniente da una parte del processo. Di conseguenza, il Tribunale di Catanzaro, lungi dal dare rilievo alla documentazione prodotta dall'amministrazione penitenziaria, avrebbe dovuto ammettere le richieste istruttorie formulate da esso (omissis); esito tanto più necessario, in considerazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, soprattutto in relazione a quel suo più recente indirizzo che, ai fini del computo dello spazio minimo necessario, valorizza la idoneità di movimento del detenuto all'interno della cella, ed in particolare la necessità di verificare che esso non sia impedito da arredi fissi e dal letto.

4. Hanno resistito all'impugnazione, con unico controricorso, il Ministero della Giustizia e la Casa circondariale di (omissis), per affermare – esclusivamente – che il ricorso dello (omissis) "risulta inammissibile e infondato, stante la piena condivisibilità della pronuncia di merito, a torto *ex adverso* impugnata, di cui va statuita la conferma".

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Casa

Circondariale di (omissis), il cui controricorso si limita puramente e semplicemente a richiedere – senza alcuna migliore specificazione – la conferma del provvedimento impugnato.

Va, infatti, dato seguito al principio secondo cui, anche nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., la parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., deve ritenersi soltanto intimata (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 18 aprile 2019, n. 10813, Rv. 653584-01; Cass. Sez. 5, ord. 16 giugno 2021, n. 17030, Rv. 661609-01; Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34791, Rv. 663181- 01).

6. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, in entrambi i suoi motivi.

6.1. Il primo motivo è, infatti, inammissibile.

6.1. Esso, per vero, non chiarisce in quale misura il provvedimento impugnato (o, più esattamente, in quali sue affermazioni) si ponga in contrasto con legge 26 luglio 1975, n. 354, e segnatamente, con l'art. 35-*ter*.

Sul punto, va rammentato che "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura", non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione", ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste

ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01).

Nel caso che occupa, il motivo si sostanzia in una ricostruzione, tanto particolareggiata, quanto, in realtà, priva di specificità, della giurisprudenza - della Corte EDU e del giudice nazionale - in materia di detenzione carceraria "inumana", senza che sia chiaro in cosa la decisione del Tribunale di Catanzaro contravvenga i principi ricavabili dall'illustrato "diritto vivente".

Si può, invero, solo supporre - ma sarebbe stato, come detto, onere del ricorrente specificarlo, donde la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - che lo (omissis) intenda censurare l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui, ai fini del calcolo dell'area di tre metri quadri che ciascun detenuto deve avere a disposizione, perché non sia violato il divieto di cui all'art. 3 della Convenzione EDU, vanno inclusi "i letti che vengono usati per distendersi di giorno e per dormire la notte".

6.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

6.2.1. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito sia giunto alla conclusione che lo spazio a disposizione di esso (omissis) "non sia mai stato inferiore ai 3 mq" utilizzando "la certificazione del comandante del reparto", ovvero un atto proveniente, in definitiva, dalla stessa amministrazione penitenziaria, senza dare corso alla prova per testi dallo stesso articolata, né autorizzare l'acquisizione dei verbali redatti dai competenti uffici Asl, relativi alle condizioni di detenzione.

La censura è, però, proposta come "omesso esame circa un fatto decisivo" (e, dunque, ipotizzando un vizio di legittimità non conferente rispetto alla doglianza formulata), fermo inoltre

restando che qualora il ricorrente censuri la mancata ammissione della prova testimoniale, "oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare" (ciò che, nella specie, non risulta avvenuto), trattandosi di "elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto", occorre che "alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione", e ciò "al fine di consentire «*ex actis*» alla Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 23 aprile 2010, n. 9748, Rv. 612575-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 4 aprile 2018, n. 8204, Rv. 647571-01), condizione, anch'essa, non soddisfatta nel caso di specie.

7. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, dovendo ritenersi – per le ragioni già indicate – solo intimati il Ministero della Giustizia e la Casa Circondariale di (omissis).

8. A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 15 giugno 2022.

Il Presidente
Giacomo TRAVAGLINO

Depositato in Cancelleria
Oggi, 9 / NOV. 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Floranna Colaneri